



Liquidazione Giudiziale n. 16/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA**
Ufficio Procedure Concorsuali

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli	Presidente Rel.
dott. Mauro P. Bernardi	Giudice
dott. Francesca Arrigoni	Giudice

nel procedimento n. 2/2022 conc. prev. promosso con ricorso ex art.161 VI co. L.F. *(omissis)*
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(omissis)
P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 44, 49, 54 e 121 CCII;

Dichiara inammissibile la domanda di ammissione a concordato preventivo ex art. 161 co. VI L.F. formulata dalla società agricola Rivalta Energia srl, con sede in Goito, Fraz. Sacca, Loc. Mussolina n. 2/B, C. F. 02167840202, in persona del (l'allora) Consiglio di Amministrazione pro tempore: Sordelli Carlo, C.F. SRDCRL49E29H481B, presidente; Donegà Simone, C.F. DNGSMN84E24E897U, consigliere; Sordelli Franco, C.F. SRDFNC44R12E897J, consigliere;

Dichiara la liquidazione giudiziale della Società Agricola Rivalta Energia srl, con sede in Goito, Fraz. Sacca, Loc. Mussolina n. 2/B, C. F. 02167840202, in persona del legale rappresentante Bortesi Diego, nato a Carate Brianza (Mi) il 28/6/61 ed ivi residente in Via Solferino n. 13, C.F. BRTDGI61H28B729W

- esercente attività di produzione di energia elettrica mediante la conduzione di un impianto di produzione di biogas;

- **nomina Giudice Delegato il dott. Andrea Gibelli;**

- **nomina Curatore il Dott. Enrico Voceri**

con studio in Mantova, Piazza Cavallotti n. 1

***(omissis)* con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;**

ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la

documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- Visto l'art. 193 CCII ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni - utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici - e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.

Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il **10.9.2024 alle ore 11.40**;

asigna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;

nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Mantova, 18.4.2024

Il Presidente Est.

F.to digitalmente dott. Andrea Gibelli

Il Funzionario Giudiziario

F.to digitalmente Manuela Malaghini

Depositato in Cancelleria oggi 8.5.2024 telematicamente

Per estratto conforme all'originale telematico

Mantova, 8.5.2024

Il Funzionario Giudiziario

Manuela Malaghini